



Tribunale Ordinario di Lecce

Sezione Esecuzioni Immobiliari di Lecce

VERBALE DI UDIENZA A TRATTAZIONE SCRITTA

Nel fascicolo r.g.e. n. [REDACTED] 2023

Il Giudice Dott. Maria Gabriella Perrone svolta l'udienza a trattazione scritta del 29.05.2025 letti le note depositate dalle parti ed esaminato il fascicolo,

rilevato che con l'istanza del 14.04.2025 l'esecutato ha dedotto di rivestire la qualità di consumatore in merito al contratto di finanziamento finalizzato all'acquisto di autoveicolo Renault, finanziamento concesso da [REDACTED] in data 05/02/2016, atto posto a fondamento del decreto ingiuntivo n. [REDACTED]/21 emesso in data 31/12/2021 dal Tribunale di Lecce costituente titolo esecutivo della presente procedura;

rilevato, ancora, che il giudice del decreto ingiuntivo richiamato non ha motivato in ordine al carattere non abusivo delle clausole inserite nel contratto di finanziamento;

lette le note di trattazione scritta depositata dal creditore precedente il quale ha rilevato che l'esecutato è titolare di ditta individuale e che l'acquisto del mezzo era finalizzato all'esercizio della propria attività lavorativa concludendo, pertanto, nel senso che non possa riconoscersi in capo a [REDACTED] la qualità di consumatore;

ritenuto, tuttavia, che dalla documentazione prodotta non emerge espressamente che il contratto di finanziamento sia stato concluso dal [REDACTED] per finalità legate unicamente all'esercizio dell'attività commerciale. Il contratto di finanziamento, infatti, risulta concluso con l'indicazione del solo codice fiscale del contraente mentre la produzione dell'iscrizione alla camera di commercio, allegata al predetto contratto, non esclude la qualità di consumatore del [REDACTED] in quanto la prova dell'attività lavorativa esercitata potrebbe essere stata fornita ad altri fini, *id est* l'esercizio di attività lavorativa ai fini della solvibilità del contratto di finanziamento;

ritenuto, pertanto, che allo stato degli atti non sia possibile concludere nel senso richiesto dal precedente giusti i principi elaborato dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla qualifica di un soggetto quale consumatore (Cass. Civ., Sez. III, 10 marzo 2021 n. 6578).

considerato che, la Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 9479 del 6.4.2023, hanno stabilito che qualora un decreto ingiuntivo non opposto, avente ad oggetto un contratto concluso tra un consumatore e un professionista, non abbia esplicitamente motivato in ordine al carattere non abusivo delle clausole inserite nel contratto oggetto dell'ingiunzione, il giudice dell'opposizione all'esecuzione *ex art. 615*, II comma, c.p.c., proposta dal debitore per far valere l'abusività delle clausole deve assegnargli termine di 40 giorni per proporre l'opposizione tardiva *ex art. 650 c.p.c.*; **ritenuto**, pertanto, di dover concedere il suddetto termine e rinviare la presente opposizione al fine di verificare l'effettiva instaurazione del giudizio di opposizione tardiva al decreto ingiuntivo;

p.q.m.

sospende allo stato le operazioni di vendita;

concede all'opponente termine di giorni 40 decorrenti dalla data di comunicazione del presente provvedimento per l'introduzione dell'opposizione *ex art. 650 c.p.c.*;

rinvia per la verifica dell'avvenuta istaurazione del predetto giudizio all'udienza del 25.09.2025 da svolgersi a mezzo trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 *ter* c.p.c. invitando le parti al deposito di brevi note di udienza fino a tre giorni prima.

Si comunichi con urgenza anche al professionista delegato.

Lecce, 30.05.2025

Il g.e.

Dott.ssa *Maria Gabriella Perrone*